

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 25 febbraio 2004

Circolare informativa n° 7/2004

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Tutela previdenziale dei produttori di assicurazioni di 3° e 4° gruppo.

Come è ben noto i produttori di assicurazioni, già ritenuti fino a tutto il 31 dicembre 2003 quali “cittadini non mutuati”, in effetti, sono da considerarsi soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub-agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale. In effetti, i produttori di III gruppo che, come è dato conoscere, si configurano con i cosiddetti sub-agenti, hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, in relazione ai rami di assicurazione esercitati dalla stessa agenzia e, quindi, di acquisire un determinato minimo di produzione. I produttori cosiddetti del IV gruppo e cioè quelli considerati attualmente come collaboratori occasionali, rivestono, invece, la figura di produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e, pertanto, non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione.

Per entrambi i soggetti di cui sopra il compenso viene normalmente stabilito in provvigioni.

Giova ricordare, in riferimento alle figure dei sub-agenti e dei collaboratori occasionali, che il **comma 2 dell’art. 44 del D.L. 269/03, convertito con modificazioni nella legge 326 del 24 novembre 2003, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i citati produttori del III e IV gruppo, appositamente previsti dagli artt. 5 e 6 del CCNL per la**

disciplina dei rapporti fra agenti e produttori del 25 maggio 1939, sono obbligatoriamente iscritti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. In tale maniera il Legislatore, in base a tale recentissima normativa, ha risolto definitivamente la tutela pensionistica dei produttori di assicurazione di III e IV gruppo, ripetesì, comunemente denominati sub-agenti e produttori occasionali.

I lavoratori di cui trattasi devono, pertanto, trattandosi di soggetti che percepiscono redditi di impresa, essere iscritti, consequenzialmente, al Registro delle Imprese e, quindi, devono essere titolari di partita IVA trattandosi, nella fattispecie a riferimento, di esercenti attività commerciali e, come tali, soggetti di diritto alla tutela previdenziale di detta gestione: cfr. art. 44 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03.

Si aggiunge, altresì, che le recentissime disposizioni applicative fornite in materia dall'INPS, stabiliscono che l'obbligo assicurativo decorrerà dal 1° gennaio 2004, ovviamente, per i soggetti che a tale data già esercitavano tale attività e che comunque, in sede di prima attuazione di tali disposizioni, i soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione all'INPS, senza incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004.

Si ritiene, pertanto, che con le precisazioni di cui sopra possa ritenersi risolta la questione dei produttori di assicurazione di III e IV gruppo, **rispettivamente e comunemente denominati sub-agenti e collaboratori occasionali.**

Ad ogni buon conto, alla luce di quanto previsto dalla normativa sopra succintamente richiamata, si è dell'avviso che tutte le aziende interessate comunichino, peraltro nel proprio interesse e per normalizzare i rapporti con i cosiddetti sub-agenti e collaboratori occasionali, agli stessi gli obblighi derivanti dalla normativa di cui trattasi.

Premesso tutto quanto innanzi, si fa presente che questo Studio, tenuto conto delle novità introdotte da tale normativa (si tenga conto che la circolare INPS risulta emanata in data 19 febbraio 2004), rimane a completa disposizione per qualsiasi ragguaglio che a tal riguardo dovesse ulteriormente necessitare.

Con molti cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso